



Allegato 1

REGIONE MOLISE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI

Articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2025, n. 1

Linee guida in materia di agricoltura sociale

1. REQUISITI DEI LOCALI E MODALITA' DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI AGRICOLTURA SOCIALE.

Le attività di agricoltura sociale sono svolte negli edifici a destinazione abitativa dell'azienda agricola, nei fabbricati o nelle porzioni di fabbricati rurali dell'imprenditore agricolo strumentali rispetto all'esercizio dell'attività agricola e nelle strutture presenti sul fondo agricolo utilizzate per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del Codice civile, purché risultino idonee all'esercizio delle predette attività di agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto ministeriale n. 12550/2018.

I locali utilizzati per lo svolgimento delle attività di agricoltura sociale devono essere dotati di agibilità, secondo la normativa vigente. In mancanza di apposite normative tecniche statali e regionali relative alle specifiche attività di agricoltura sociale che si intendono attuare, trovano applicazione i requisiti minimi previsti per i locali di civile abitazione.

Gli interventi di recupero e di riuso del patrimonio edilizio dell'azienda agricola da destinare all'attività di agricoltura sociale e la nuova costruzione, ammessa unicamente per l'ampliamento degli edifici esistenti destinati a servizi accessori o vani tecnici funzionali alla medesima attività di agricoltura sociale, sono attuati in conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica.

Gli immobili destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio delle attività di agricoltura sociale sono considerati beni strumentali dell'azienda agricola e mantengono la destinazione d'uso rurale.

Gli immobili destinati ad attività di agricoltura sociale devono essere conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, in funzione della tipologia di attività sociale svolta.

Allo scopo di garantire la sicurezza delle persone che si recano in azienda, l'operatore di agricoltura sociale individua gli ambienti aziendali e le attrezzature che rappresentano un pericolo, vietandone l'accesso al pubblico ed utilizzando adeguata segnalazione.

I locali ove si svolgono le attività devono essere riportati nella SCIA di attività di agricoltura sociale.

Le strutture impiegate e i luoghi in cui si svolgono le attività di agricoltura sociale devono altresì essere conformi alle normative vigenti, anche in materia di gestione delle risorse ambientali e profilassi degli allevamenti.

Nei luoghi ove si svolgono le attività di agricoltura sociale, al fine di garantire alle persone disabili la fruizione delle strutture e dei servizi in relazione alle citate attività, devono

comunque essere rispettate le norme in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 5, della legge regionale n. 1 del 2025.

Deve essere presente almeno un servizio igienico in possesso delle caratteristiche di accessibilità.

Possono essere utilizzati servizi igienici facilmente fruibili, anche a disposizione di altre attività agricole svolte (es. commercializzazione), purché dotati delle caratteristiche di accessibilità.

Le attività di agricoltura sociale sono svolte dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile e dalle cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991, il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte sia prevalente; nel caso in cui il suddetto fatturato sia superiore al 30 per cento di quello complessivo, le medesime cooperative sociali sono considerate operatori dell'agricoltura sociale, ai fini della legge regionale n. 1 del 2025, in misura corrispondente al fatturato agricolo.

Ai fini delle presenti linee guida, alle fattorie sociali di cui alla suddetta legge regionale n. 1/2025 è attribuita anche la qualifica di operatori di agricoltura sociale.

Le attività di agricoltura sociale possono essere svolte anche avvalendosi di specifiche figure professionali preposte all'erogazione dei servizi, aventi i requisiti previsti dalle specifiche norme di settore.

Per meglio definire e specificare i criteri necessari per l'esercizio dell'attività di agricoltura sociale, le varie tipologie di attività svolte dalle fattorie sociali sono distinte in funzione delle prevalenti modalità di espressione ed esercizio della loro funzione sociale in relazione ai loro fruitori o beneficiari, fermo restando che l'agricoltura sociale è sempre caratterizzata da una integrazione funzionale biunivoca tra l'attività sociale e l'azienda agricola, cioè da una interrelazione tale per cui quell'attività non sussisterebbe senza l'azienda agricola e l'azienda non svolgerebbe una funzione sociale senza quella attività, indipendentemente dal volume o dall'intensità dell'attività stessa.

Pertanto, le attività rientranti nell'agricoltura sociale, assoggettate alle prescrizioni della legge regionale n. 1 del 2025, anche svolte disgiuntamente, sono classificate come di seguito indicato:

1) le attività di agricoltura sociale che comprendono le attività indicate all'art. 2, comma 1, lettera a), della legge n. 141 del 2015 che prevede inserimento socio lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651 del 2014, di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, e successive modificazioni, di migranti e rifugiati e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale, nonché di coloro che si trovano in altra situazione di disagio sociale come certificata dai soggetti pubblici competenti (cfr. articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1, LR n. 1/2025). Tali attività sono organizzate secondo un modello che considera il soggetto fragile quale elemento del processo produttivo agricolo e che attuano/promuovono l'inserimento socio-lavorativo dei menzionati soggetti e sono attuate, nel rispetto delle vigenti normative, mediante l'utilizzo delle diverse tipologie contrattuali riconosciute dalla normativa vigente, ivi compresi:

- i tipi di tirocini formativi e di orientamento di cui all'accordo sancito in Conferenza stato regioni il 25 maggio 2017.
- i tirocini di cui all'accordo sancito in Conferenza stato regioni del 22 gennaio 2015 (Tirocini di inclusione sociale).

Nel caso di percorsi inquadrabili in tirocini vanno verificate e certificate le competenze acquisite, in base a quanto previsto nelle Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento, di cui all'Accordo sancito in Conferenza Stato Regioni il 25 maggio 2017.

Il numero dei soggetti destinatari delle predette attività è costituito da almeno una unità lavorativa per le aziende che impiegano fino a quindici addetti e da almeno due unità lavorative per le aziende con un numero di addetti da sedici a venti unità. Per le aziende con numero di addetti superiore a venti unità, il numero di destinatari delle attività è almeno il dieci per cento del totale degli addetti. L'imprenditore agricolo senza dipendenti rispetta il limite previsto per le aziende che impiegano fino a quindici addetti.

Le attività di inserimento socio-lavorativo possono essere comprese all'interno dei progetti individuali di cui alla legge regionale 6 maggio 2014, n. 13 (Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali) ed agli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato) e comunque essere coerenti con le altre disposizioni nazionali in materia.

2) Le attività definite all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 141 del 2015 che prevede la realizzazione di prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana. Le fattorie sociali che svolgono tali attività attuano azioni volte a promuovere forme di benessere personale e relazionale, nonché attività volte ad offrire esperienze di crescita e integrazione sociale, fornendo elementi formativi e "rigenerativi", educativi e aggregativi per le famiglie e le categorie svantaggiate e le aziende che promuovono prestazioni educative, formative, ricreative, sociali e rivolte, in particolare, a persone e fasce "fragili" di popolazione o con particolari esigenze quali bambini, anziani, minori e giovani con difficoltà nell'apprendimento, in condizioni di particolare disagio o a rischio di devianza, disoccupati di lungo corso, soggetti a rischio di marginalità sociale.

Le prestazioni e attività sociali e di servizio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 141/2015, sono rivolte alle comunità locali per assicurare risposte ai loro bisogni di vita e di conciliazione familiare, nonché ai gruppi di persone che si trovano in situazioni di vulnerabilità, comprese le persone in condizioni o a rischio di povertà, esclusione sociale o discriminazione nelle sue molteplici forme.

Costituiscono, in particolare, prestazioni e attività sociali di servizio per le comunità locali la realizzazione di servizi, quali i servizi per l'infanzia, i servizi ludico-ricreativi e socio-educativi rivolti ai bambini di età superiore anche a sei anni, i servizi per le persone anziane in situazioni di vulnerabilità e minori opportunità, gli orti sociali, le iniziative di incontro e scambio attivo tra le generazioni, lo sviluppo di reti di socializzazione sul territorio rurale anche tra vecchi e nuovi residenti, tra generazioni e tra città e campagna, la promozione di percorsi di sostegno al benessere fisico, l'offerta di soluzioni al disagio abitativo temporaneo, i servizi per la conciliazione lavoro/famiglia, ferma restando la possibilità di definire nuove tipologie di servizio coerenti con la norma in vigore e le esigenze emergenti.

Le prestazioni ed attività in parola possono essere svolte anche attraverso l'attivazione di tirocini non curriculari e altre forme di inserimento indiretto.

Nel caso di attivazione di tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, si applicano le disposizioni regionali in materia.

L'attività cosiddetta di *agrinido*, rivolta alla fascia di età che va dai tre mesi ai tre anni, è svolta nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

L'attività cosiddetta di *agriasilo*, rivolta alla fascia di età che va dai tre anni ai sei anni, è svolta nel rispetto della normativa vigente in materia di scuole dell'infanzia secondo gli

ordinamenti previsti dal Ministero dell'istruzione - ufficio scolastico regionale - ai fini del riconoscimento della parità scolastica.

Per orto sociale si intende un insieme di appezzamenti di terreno destinati alla coltivazione, dotati delle attrezzature, strutture, macchinari idonei alla coltivazione e gestione in relazione alla finalità sociale perseguita. Gli orti sociali possono essere attivati in aziende agricole o su altri terreni di proprietà privata, pubblica o collettiva e sono gestiti da operatori riconosciuti dell'agricoltura sociale.

Le prestazioni ed attività sociali e di servizio sono svolte prevalentemente presso la sede della fattoria sociale e, qualora siano esercitate all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità della stessa fattoria sociale, devono essere funzionali alla valorizzazione delle specificità territoriali in ambito rurale.

Esse possono essere comprese all'interno dei progetti individuali di cui alla legge regionale 6 maggio 2014, n. 13 (Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali) ed agli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato) e comunque essere coerenti con le altre disposizioni nazionali in materia.

3) Le attività definite all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 141 del 2015 che prevede la realizzazione di prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante. Tali attività sono organizzate secondo un modello che considera il soggetto debole fruitore/beneficiario di servizi forniti dalla fattoria sociale ma che non contribuisce al processo produttivo agricolo.

Le prestazioni e i servizi di cui al presente numero possono essere compresi all'interno dei progetti individuali di cui alla legge regionale 6 maggio 2014, n. 13 (Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali) e di cui agli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato) e comunque essere coerenti con le altre disposizioni nazionali in materia.

Sono riconducibili alle attività e servizi di cui trattasi anche le tipologie di intervento mediante animali appartenenti a specie domestiche, quali la terapia assistita con animali (TAA), l'educazione assistita con animali (EAA) e l'attività assistita con animali (AAA), svolte nel rispetto delle linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA) di cui all'Accordo tra Governo, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 marzo 2015.

Sono riconducibili alle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge n. 141 del 2015 anche le cosiddette terapie ortoculturali finalizzate a migliorare le condizioni di salute, le funzioni sociali, emotive e cognitive delle persone coinvolte.

Le prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative sono svolte prevalentemente presso la sede della fattoria sociale e, qualora siano esercitate all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità della fattoria stessa, devono essere funzionali alla valorizzazione delle specificità territoriali in ambito rurale.

4) Le attività definite all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge n. 141 del 2015 che prevede la realizzazione di progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno per bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

Tali progetti possono essere rivolti all'accoglienza di:

a) bambine e bambini in età prescolare presenti nelle strutture di *agrinido* ed *agriasilo*, attivate in azienda, in conformità a quanto previsto al precedente numero 2) di bambine e bambini in età prescolare e delle loro famiglie;

b) persone in difficoltà sociale, fisica e psichica in accordo con le famiglie e con le strutture pubbliche o private che hanno in carico tali persone.

Le prestazioni e servizi sono svolte prevalentemente presso la sede della fattoria sociale e qualora siano esercitate all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità della stessa fattoria sociale, devono essere funzionali alla valorizzazione delle specificità territoriali in ambito rurale.

Le fattorie sociali possono svolgere attività di agricoltura sociale riconducibili ad una o più attività purché per ciascuna siano soddisfatti i requisiti necessari.

Nella realizzazione delle prestazioni e attività di agricoltura sociale, può essere inoltre applicata la metodologia del Budget di Salute, come definito dalle Linee programmatiche stabilite dalla Presidenza Consiglio dei Ministri nella Conferenza Unificata del 6 luglio 2022 sulle "Linee programmatiche: progettare il Budget di Salute con la persona-proposta degli elementi qualificanti". In linea generale il Budget di Salute, costituito dall'insieme delle risorse economiche, professionali, umane e relazionali, necessarie a promuovere contesti relazionali, familiari e sociali idonei a favorire una migliore inclusione sociale della persona, è uno strumento generativo che può sostenere la realizzazione di percorsi di cura e benessere nell'ambito di Progetti di Vita personalizzati nel contesto dell'agricoltura sociale, attraverso interventi di tipo abilitativo-riabilitativo e psicoeducativo, soluzioni alloggiative personalizzate, tirocini formativi, inserimenti lavorativi per persone con disabilità e svantaggiati in carico ai servizi sociosanitari, opportunità di lavoro per soggetti fragili, ma anche opportunità di tipo aggregativo e socializzante, in un contesto che ben si presta anche ad azioni di promozione ai corretti stili di vita, azioni di tipo culturale antistigma e a favore dell'inclusione rivolte alla comunità intera e a target elettivi, quali gli istituti scolastici. Le fattorie sociali possono offrire servizi che rispondono a specifiche esigenze previste da un progetto terapeutico riabilitativo individualizzato con Budget di Salute.

2. REQUISITI IGIENICO-SANITARI DEGLI IMMOBILI E DELLE ATTREZZATURE ADIBITI ALLE ATTIVITA' DI AGRICOLTURA SOCIALE.

Fatta salva l'applicazione delle disposizioni statali in materia di igiene dei prodotti alimentari, la somministrazione di pasti e bevande è consentita esclusivamente nei confronti dei soggetti beneficiari, e loro eventuali accompagnatori, delle attività di cui alla legge regionale n. 1 del 2025 ed è regolata dalle disposizioni del regolamento regionale 4 luglio 2011, n. 1 (Regolamento di attuazione della legge regionale 22 marzo 2010, n. 9 (Disciplina delle attività agrituristiche).

Nel caso di somministrazione giornaliera dei pasti per un numero massimo di dieci ospiti, per la loro preparazione può essere usata la cucina domestica.

3. MODALITÀ DI TENUTA DELL'ALBO DELLE FATTORIE SOCIALI E CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE E RELATIVA CANCELLAZIONE

L'albo regionale delle fattorie sociali di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 1 del 2025 favorisce la conoscenza e la promozione sul territorio locale delle attività svolte dalle fattorie

sociali. All'albo sono iscritti, con provvedimento del dirigente del competente servizio regionale, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge

regionale n. 1 del 2025 che siano in possesso del requisito professionale di cui all'articolo 9. Il servizio regionale competente provvede, con cadenza annuale, a partire dall'anno di entrata in vigore delle presenti disposizioni attuative, all'aggiornamento periodico dell'albo regionale delle fattorie sociali, a nuove iscrizioni o alle cancellazioni intervenute nell'anno precedente. L'albo regionale delle fattorie sociali è pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Possono iscriversi all'albo regionale delle fattorie sociale gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e le cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991 nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 2, comma 4, della legge n. 141 del 2015, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione alla Camera di Commercio del Molise;
- b) possesso dell'attestato di partecipazione all'apposito corso di formazione istituito o riconosciuto dalla Regione in esito al quale è stato rilasciato l'attestato di partecipazione.

Le cooperative sociali possono essere iscritte all'albo qualora il fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte sia prevalente; nel caso in cui il suddetto fatturato sia superiore al trenta per cento di quello complessivo, le medesime cooperative sociali sono considerate operatori dell'agricoltura sociale, in misura corrispondente al fatturato agricolo.

Ai fini dell'iscrizione all'albo gli imprenditori agricoli e le cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 2, comma 4, della legge n. 141 del 2015, devono presentare via PEC all'amministrazione regionale un'istanza secondo lo schema adottato con successivo atto dirigenziale.

L'istanza deve contenere una relazione dettagliata delle attività che si intendono svolgere, indicando specificamente:

1. tipologia delle attività;
2. caratteristiche e finalità (target);
3. caratteristiche dell'azienda agricola (ubicazione, settore produttivo, ecc.);
4. modalità di svolgimento;
5. specifiche professionalità eventualmente impiegate;
6. spazi dedicati e locali utilizzati;
7. eventuali accordi di collaborazione con gli enti e i soggetti di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 1/2015.

In sede di istruttoria in ordine all'iscrizione all'albo è verificato il possesso dei requisiti previsti, in particolare:

- a) che il richiedente sia un imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile, che l'impresa sia iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio e in possesso di partita IVA;
- b) nel caso in cui il richiedente sia cooperativa sociale di cui alla legge n. 381 del 1991, che il fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte sia superiore al 30 per cento del fatturato complessivo;
- c) il possesso dell'attestato di partecipazione al corso di formazione previsto dall'articolo 9 della legge regionale n. 1 del 2025;
- d) le caratteristiche dell'attività sociale che l'impresa intende svolgere;
- e) l'esistenza di volumi edificati, da utilizzare per lo svolgimento dell'attività di agricoltura sociale e la sussistenza, per tali edifici o locali, dei requisiti di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2025 o le modalità e caratteristiche degli interventi per adeguarli;

- f) l'insussistenza in capo all'imprenditore agricolo e alle cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991 nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 2, comma 4, della legge n. 141 del 2015, delle condizioni previste dall'art. 67, comma 1, lettera f) del Codice Antimafia.

Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, con apposito provvedimento dirigenziale è disposta l'iscrizione del richiedente nell'albo regionale delle fattorie sociali. Nell'atto di iscrizione saranno individuate le attività di agricoltura sociale che potranno essere svolte dalla fattoria sociale nel rispetto della normativa vigente.

La perdita dei requisiti comporta la cancellazione dall'albo regionale delle fattorie sociali. Comporta altresì la cancellazione dall'albo regionale la comunicazione del Comune che accerti la carenza dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 1 del 2025 o il mancato adeguamento alle prescrizioni formulate dal Comune stesso in ordine al proseguimento dell'attività iniziata con la presentazione della SCIA, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 1 del 2025.

Comporta inoltre la cancellazione d'ufficio della fattoria sociale dall'albo regionale il mancato inizio delle attività di agricoltura sociale entro centottanta giorni dalla iscrizione. Il provvedimento di cancellazione, adottato dal dirigente del competente servizio regionale, è comunicato, anche in modalità telematica, al Comune destinatario della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 1 del 2025, per lo svolgimento delle attività di competenza.

4. CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE

Per presentare domanda di iscrizione all'albo regionale delle fattorie sociali di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 1 del 2025 l'imprenditore agricolo, oppure un suo collaboratore ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, oppure un amministratore o il legale rappresentante in caso di società, oppure un socio o un dipendente a tempo indeterminato della fattoria sociale, frequentano un apposito corso di formazione istituito dalla Regione in esito al quale è rilasciata un'attestazione di frequenza.

Ai fini dell'iscrizione all'albo regionale la Regione riconosce i corsi di formazione per operatore di agricoltura sociale istituiti da altre amministrazioni regionali.

I corsi di formazione in materia sono autorizzati annualmente dalla Regione in esito alla candidatura da parte degli organismi di formazione professionale accreditati ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale n. 10 del 1995.

I contenuti del corso di formazione riguardano di massima:

- a) legislazione nazionale e regionale in materia di agricoltura sociale: finalità, attività previste in relazione alla funzione prevalente; connessione funzionale e complementarità con l'attività agricola; caratteristiche dell'operatore di fattoria sociale, iscrizione all'albo regionale e segnalazione certificata di inizio attività comunale; obblighi amministrativi, aspetti economici, fiscali e gestionali dell'attività; salute, sicurezza sul lavoro e antinfortunistica, sicurezza alimentare nel caso di eventuale somministrazione di pasti e bevande;
- b) inquadramento generale del settore dell'agricoltura sociale: esperienze consolidate, evoluzione e prospettive; modelli aziendali, e le possibili integrazioni e sinergie con il Terzo settore; le politiche di sostegno all'impresa agricola, alla fattoria sociale ed al territorio rurale;
- c) legislazione nazionale e normativa regionale in materia di servizi sociali: legge quadro sul sistema integrato dei servizi sociali (legge n. 328 del 2000); legge regionale per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (legge regionale n. 13 del 2014); forme di collaborazione e partenariato tra pubblico, privato ed enti del terzo settore

(d. lgs. n. 117 del 2017); legislazione di settore e norme specifiche di attuazione (per i principali temi di interesse);

d) elementi di progettualità: caratteristiche della funzione sociale cui si vuole assolvere per lo sviluppo del progetto aziendale di agricoltura sociale; multifunzionalità e integrazione funzionale con l'attività agricola; collaborazioni con i servizi sociosanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio, tramite convenzione, accordo o altra forma contrattuale; accordi di partenariato con enti del Terzo settore e possibili collaborazioni aziendali.

La durata del corso è di almeno 80 ore. La frequenza minima per la validità del corso è non inferiore all'ottanta per cento della sua durata integrale. Alla fine del corso è rilasciato l'attestato di partecipazione.

Annualmente la Giunta regionale provvede ad organizzare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 1 del 2025, un corso di aggiornamento, vertente sulle materie oggetto del corso di formazione, che ha la durata di 20 ore ed al termine del quale viene rilasciato il relativo attestato di partecipazione. La frequenza minima per la validità del corso di aggiornamento è non inferiore all'ottanta per cento della sua durata integrale.

Il corso per operatore della fattoria sociale non sostituisce la formazione obbligatoria in materia di igiene alimentare, sicurezza del lavoro, né le qualificazioni professionali richieste per le singole prestazioni.

5. MODALITÀ DI CONCESSIONE ED USO DEL CONTRASSEGNO IDENTIFICATIVO.

Le fattorie sociali iscritte nell'albo di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 1 del 2025 si avvalgono di un contrassegno grafico distintivo di riconoscimento definito ed approvato con deliberazione della Giunta regionale.

Il contrassegno grafico è collocato all'esterno dell'azienda agricola in luogo ben visibile, è utilizzato nella pubblicistica e reca la dicitura "Fattoria sociale - Regione Molise".

L'utilizzo del contrassegno grafico è subordinato al mantenimento dell'iscrizione all'albo regionale di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 1 del 2025.

L'uso della denominazione "Fattoria sociale - Regione Molise" e dei suoi termini attributivi derivati è riservato esclusivamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2025 che siano in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 1 del 2025.

L'utilizzo della denominazione "Fattoria sociale - Regione Molise" non è affiancabile ad altra denominazione, qualificazione o termine, riferibili ad attività non agricole.

Le fattorie sociali possono utilizzare il contrassegno identificativo anche nei propri materiali di comunicazione e promozione.

L'utilizzo della denominazione "fattoria sociale - Regione Molise" in tutte le forme di comunicazione non è affiancabile ad altra denominazione, qualificazione, termine, riferibili ad attività non agricole.

6. COMPOSIZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO REGIONALE SULL'AGRICOLTURA SOCIALE.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale è costituito presso l'assessorato regionale alle politiche agricole, l'Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 1 del 2025 composto da:

- a) il dirigente del servizio regionale competente in materia di politiche agricole, o suo delegato, che lo presiede;
- b) il dirigente del servizio regionale competente in materia di politiche sociali, o suo delegato;
- c) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, designati dalle organizzazioni medesime;
- d) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni della cooperazione sociale rappresentative a livello regionale designati dalle organizzazioni medesime;
- e) un rappresentante designato dal Consiglio delle autonomie locali;
- f) due rappresentanti dell'amministrazione regionale competenti nelle materie di interesse comune.

Nel corso della prima riunione l'Osservatorio regionale fissa le modalità di funzionamento adottando un apposito regolamento interno. L'Osservatorio regionale può validamente riunirsi e deliberare se è presente la maggioranza dei componenti assegnati.

Per l'espletamento delle proprie funzioni l'Osservatorio si avvale di un funzionario assegnato dall'assessorato regionale alle politiche agricole.

L'Osservatorio regionale resta in carica per la durata della legislatura regionale e comunque fino all'insediamento dell'Osservatorio successivo, conformemente alle disposizioni della legge regionale n. 16 del 2 agosto 2002. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito.

7. MODALITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO SULLE FATTORIE SOCIALI, SUL POSSESSO E SUL MANTENIMENTO DEI REQUISITI DI ISCRIZIONE ALL'ALBO.

La vigilanza sull'applicazione della legge regionale n. 1 del 2025 e delle disposizioni attuative della Giunta regionale compete ai Comuni, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1 della citata normativa, che effettuano il controllo nelle fattorie sociali al fine di verificare che l'attività sia svolta nel rispetto delle normative vigenti e ne trasmettono alla Regione gli esiti. Rientra tra le competenze del Comune vigilare affinché nessuno utilizzi il logo regionale delle fattorie sociali senza essere in possesso di regolare iscrizione all'albo regionale delle fattorie sociali.

La Regione attraverso le strutture competenti in materia di agricoltura sociale effettua la verifica periodica delle attività svolte nelle fattorie sociali per riscontrare la permanenza dei requisiti che hanno dato il diritto all'iscrizione all'albo regionale delle fattorie sociali.

I Servizi dei dipartimenti di sanità pubblica dell'ASREM effettuano i controlli di competenza in materia di igiene ed ambienti di lavoro.

I Comuni effettuano ogni anno il controllo a campione almeno su un terzo delle fattorie sociali ubicate nel territorio regionale e possono richiedere alla Regione di programmare ed effettuare controlli congiunti, sulla base delle rispettive competenze. I Comuni trasmettono gli esiti dei controlli al servizio competente della Giunta regionale per una valutazione complessiva dell'attività svolta e per sottoporre i risultati al Consiglio regionale.